

SOCIETÀ 3.0

Il collegio sindacale primatista Ue in garanzie

Niccolò Abriani

ISTITUTO GOVERNO SOCIETARIO

L'Igs promuove lo studio
delle tematiche
relative alla **governance**

L'esame dei diversi modelli di **governance** societaria sconta da sempre due rischi opposti: da un lato, una visione puramente domestica, dall'altro un'ingenua esterofilia, tanto più diffusa in contesti angusti in quanto tende sovente a manifestarsi come "malattia senile del provincialismo".

Un possibile strumento per rompere questa tenaglia perniciosa è rappresentato dall'apertura dell'angolo prospettico alla dimensione europea. Tra le scarse indicazioni offerte dal diritto comunitario fa spicco la Direttiva revisione 2006/43/CE, che impone a tutte le società quotate e più in generale a tutti gli «enti di interesse pubblico» europei l'istituzione di un «comitato per il controllo interno e la revisione contabile», incaricato di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio, nonché sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, con particolare attenzione all'indipendenza della società di revisione.

Oltre a offrire un minimo comun denominatore a livello europeo, questa disposizione consente di operare, a distanza di quasi dieci anni, un rating sul suo grado di attuazione nei vari Stati membri, segnatamente in punto di requisiti e poteri attribuiti alle singole versioni nazionali dei «comitati per il controllo interno». Da questo punto di vista, pur senza indulgere in compiacimenti panglossiani, si deve constatare come il nostro **collegio sindacale** offra presidi significativamente superiori rispetto alla maggior parte degli altri ordinamenti contermini: dalla indipendenza estesa a tutti i componenti, delineata in termini rigorosi dalla legge e ulteriormente rafforzata dalla virtuosa estensione ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti nel codice di autodisciplina per gli amministratori, all'attribuzione di poteri di controllo anche individuali, sino alla irrevocabilità in assenza di giusta causa; per non parlare dell'attribuzione del ruolo, sempre più cruciale, di presidente dell'organo a componenti espressi dalle minoranze.

In questo quadro, il nostro tradizionale organo di controllo ben può essere configurato e presentato all'estero non come un'eccentrica peculiarità italiana, difficile da tradurre, prima ancora che da spiegare, bensì come il "nostro" Internal Independent (non Director) Audit Committee di cui alla Direttiva revisione, chiamato a svolgere le funzioni previste dal legislatore europeo in una cornice di autonomia, oggettività e pienezza di poteri che risulta di tutto riguardo, se non di assoluta avanguardia, su scala europea.

Esemplare è il confronto con il diritto tedesco, che si limita a prevedere la costituzione di un comitato interno al consiglio di sorveglianza, richiedendo che almeno uno dei suoi componenti sia indipendente e abbia competenza in materia di revisione legale. Certo, ciò è il riflesso della posizione dell'istituto quale organo autonomo, di "vigilanza in purezza", non strutturalmente interno all'organo gestorio. Va tuttavia ricordato che il **collegio sindacale** partecipa (*ab externo*, ma) già *ex ante* al processo di formazione degli assetti organizzativi, e segnatamente del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, monitorandone la corrispondenza ai principi di corretta amministrazione con un apprezzabile grado non soltanto di *objectivity*, ma altresì di *proximity*: con un ruolo proattivo che si traduce anche in contributi costruttivi e preventivi che puntellano "in tempo reale" il processo decisionale dell'organo amministrativo. Né va dimenticato che tale partecipazione si estende, da un lato, ai comitati esecutivi, dai quali sono esclusi per definizione gli amministratori indipendenti, e, dall'altro, ai comitati costituiti in seno al board in base al Codice di autodisciplina, primo fra tutti il Comitato controllo rischi, con cui si instaura un'interlocazione privilegiata, sollecitata dalle ultime versioni del codice di autodisciplina.

In una prospettiva evolutiva di rafforzamento delle best practice si tratterebbe anzi di prevedere espressamente la partecipazione al Comitato per le operazioni con **parti correlate**, indipendentemente dalla circostanza che coincida con il Comitato controllo rischi, e finanche agli ulteriori comitati atipici in cui sovente si innestano le scintille cinetiche dei processi strategici dell'ente.

Ordinario di diritto commerciale

Università di Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.istitutogovernosocietario.org